



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO**

Reparto Tecnico Amministrativo – Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e difesa portuale

ORDINANZA

(“GIOCO DELL’ANTENNA A MARE - USTICA”)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo;

VISTA: l’istanza datata 11.08.2026 presentata all’Ufficio Locale Marittimo di Ustica e assunta in data 12.08.2026 al n.94966 di protocollo in ingresso, con la quale il sig. MILITELLO Salvatore nella qualità di Sindaco del comune di Ustica ha chiesto l’emissione di ordinanza per il regolare svolgimento della manifestazione denominata “La Antinna a Mare” da effettuarsi **dalle ore 13:00 alle ore 19:00 di sabato 22 Agosto 2026 e domenica 23 Agosto 2026** nell’ambito portuale di Ustica, precisamente presso la Banchina Barresi all’interno del Porto Cala Santa Maria di Ustica in occasione dei festeggiamenti in onore al Santo patrono dell’Isola di Ustica “San Bartolo”;

VISTO: il foglio prot. n. 96108 in data 14.08.2026 con il quale l’Ufficio Locale Marittimo di Ustica, nell’inoltare la suddetta istanza esprime parere favorevole allo svolgimento della manifestazione;

VISTA: l’autorizzazione n.1053 datata 20.08.2026 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge N. 1085 del 21 Dicembre 1977;

CONSIDERATA: la necessità di emanare norme integrative che, nell’ambito dei profili di competenza dell’Autorità Marittima e ai soli fini della Sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare possano tutelare la pubblica incolumità, prevenendo il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose;

VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto.”;

R E N D E N O T O

che **nei giorni 22 agosto 2026 e 23 agosto 2026** dalle ore 13:00 alle ore 19:00, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Ustica “San Bartolo”, nel tratto di banchina denominata BARRESI, del porto Cala Santa Maria nel Comune di Ustica (PA), nel punto di coordinate geografiche Lat. 38°42'31.0"N – Long. 013°11'44.0"E avrà luogo la competizione sportiva denominata “Gioco dell’Antenna”.

ORDINA

Articolo 1

Nei giorni e negli orari indicati, nel tratto di banchina denominata BARRESI e nell’antistante specchio acqueo, del porto di Cala Santa Maria sito nel Comune di Ustica (dalla radice fino all’area di gioco, come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, durante lo svolgimento del gioco indicato in premessa, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di qualunque natura che non rientri nell’ambito delle procedure organizzative della manifestazione di cui alla presente Ordinanza e che pertanto non sia espressamente autorizzata dall’Autorità Marittima.

Tutte le unità navali dovranno mantenere una distanza minima di sicurezza non inferiore a 20 (venti) metri dai gavitelli di colore arancione, in modo da non ostacolare e/o pregiudicare lo svolgimento della manifestazione, né creare pericoli per le persone partecipanti alla stessa.

Non sono soggetti a divieti e restrizioni di cui al precedente comma, i mezzi in dotazione all'Ufficio Locale Marittimo di Ustica, a quelli di tutte le forze di Polizia e di Soccorso pubblico ed a quelli eventualmente autorizzati dall'Autorità Marittima per la regolare e sicura esecuzione del gioco *de quo*.

Articolo 2

Fatti salvi i provvedimenti di altre Amministrazioni, Organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere nell'utilizzo delle aree demaniali marittime per il posizionamento delle varie strutture e per la conduzione del gioco, l'attività in premessa è subordinata al rispetto delle prescrizioni generali imposte per legge nonché all'osservanza di quelle particolari contenute, assieme a prescrizioni/condizioni e limiti, in apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente in premessa citata.

E' fatto obbligo all'Associazione di predisporre tutte le misure idonee atte a prevenire possibili danni a persone e/o cose in conseguenza dello svolgimento della manifestazione in premessa e richiedere la presenza di unità mobile di soccorso con personale medico pronto ad intervenire in caso di necessità.

La manifestazione dovrà svolgersi sotto la totale responsabilità civile e/o penale degli organizzatori e la libera partecipazione dei concorrenti, restando l'Autorità Marittima manlevata da ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero insorgere dallo svolgimento della manifestazione in parola.

Articolo 3

Fermo restando quanto già prescritto all'articolo 1, è fatto altresì obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità delle zone di mare di cui al "RENDE NOTO", di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla navigazione in modo da non intralciare il normale e sicuro svolgimento della manifestazione, rispettando altresì sempre le vigenti disposizioni del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare ed adottando anche tutte le misure cautelari che il caso richiede.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.

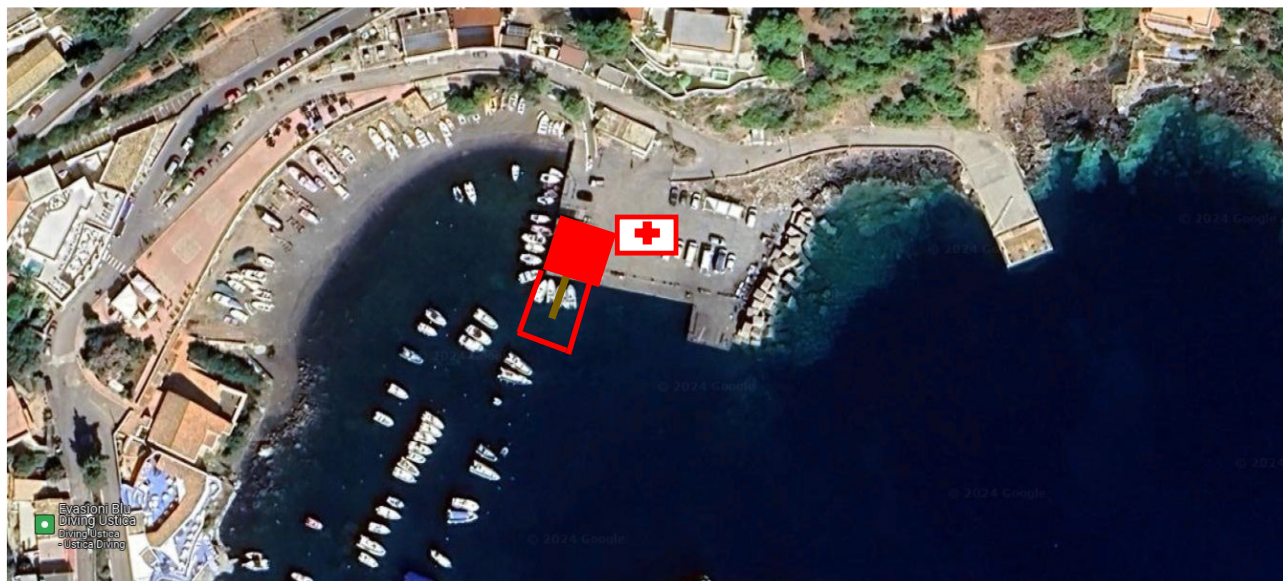
Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave illecito, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, in funzione della fattispecie oggetto di accertamento.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione è assicurata mediante l'affissione all'albo, ex art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione e la pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo>, e la trasmissione via posta elettronica agli enti ed alle Amministrazioni interessati.

d'Ordine
IL RESPONSABILE SERVIZIO D'ISPEZIONE
G.M.(CP) Daniel GAROFALO

STRALCIO PLANIMETRICO



Banchina Barresi – Porto Cala Santa Maria – Isola di Ustica

Coordinate geografiche: Lat. 38°42'31.0"N – Long. 013°11'44.0"E

-  area dedicata ai partecipanti al gioco dell'antenna;
-  delimitazione specchio acqueo interdetto per il gioco dell'antenna;
-  antenna (palo di legno fissato in radice alla banchina con lunghezza fuori tutto di 10 metri);
-  parcheggio autoambulanza.